

REGOLAMENTO REGIONALE 1 MARZO 1999, N. 2.

«Disciplina delle Associazioni turistiche Pro-Loce».

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE UMBRIA N.14 DEL 10 MARZO 1999

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

il seguente regolamento:

Art. 1

(Albo regionale)

1. L'Albo regionale delle Associazioni turistiche "Pro-loce" è istituito presso la Giunta regionale dell'Umbria – Assessorato regionale al Turismo.
2. L'iscrizione all'Albo è condizione indispensabile per partecipare al finanziamento regionale per la realizzazione del programma di attività.
3. Per l'iscrizione all'Albo devono concorrere le seguenti condizioni:
  - a) che la località dove viene istituita la Pro-loce sia in possesso di caratteristiche storiche, ambientali e di tradizioni nel settore dell'artigianato e della produzione tipica locale atte a promuovere la valorizzazione turistica;
  - b) che nella stessa località non esista già altra Pro-loce riconosciuta ed iscritta all'Albo ai sensi di legge;
  - c) che la costituzione della Pro-loce sia avvenuta con atto pubblico da almeno due anni e che sia documentata l'effettiva operatività per tutto tale periodo;
  - d) che negli organismi direttivi sia prevista la presenza di uno o più rappresentanti del Comune o dei Comuni in cui essa ha sede o esplica la propria attività.

Art. 2

(Modalità di iscrizione all'Albo regionale)

1. La Pro-loce interessata all'iscrizione all'Albo regionale presenta apposita domanda all'Azienda regionale di promozione turistica, corredata della copia dell'atto costitutivo, dello statuto e di una relazione dalla quale risulti che l'attività svolta sia rispondente a quanto espressamente previsto dall'art. 17 della l.r. 8 agosto 1996, n. 20 e ricorrano i requisiti previsti dal comma 3 dell'art. 1 del presente regolamento.
2. L'Azienda regionale di promozione turistica richiede il parere all'Amministrazione comunale competente per territorio, assegnando un termine non superiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale il parere si intende favorevole. L'Azienda stessa si avvale del parere consultivo degli organismi associativi regionali delle Pro-loce.
3. L'Azienda regionale di promozione turistica, acquisito il parere dell'Amministrazione comunale, trasmette la proposta di iscrizione all'Albo

all'Assessorato al Turismo della Giunta regionale. La Giunta regionale adotta le determinazioni di competenza in ordine all'iscrizione all'Albo.

4. Al Consiglio di amministrazione dell'Azienda regionale di promozione turistica compete deliberare:

a) sulla proposta alla Giunta regionale di iscrizione e cancellazione dall'Albo regionale di cui all'art. 1;

b) sull'erogazione di eventuali contributi alle Pro-loco e sulle determinazioni in ordine alle relative rendicontazioni delle attività annuali.

5. Avverso il rifiuto di iscrizione all'Albo, le Pro-loco possono presentare ricorso al Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento.

Art. 3

(Cancellazione dall'Albo)

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Azienda regionale di promozione turistica, formulata a seguito dell'acquisizione delle valutazioni in merito espresse dall'Amministrazione comunale competente per territorio e sentito il parere consultivo degli organismi associativi regionali delle Pro-loco, può disporre la cancellazione della Pro-loco dall'Albo regionale per:

a) attività non conforme alle finalità di cui all'art. 17 della l.r. 8 agosto 1996, n. 20 e dell'art. 1 del presente regolamento;

b) non aver svolto alcuna attività nei due anni precedenti.

2. Avverso il provvedimento di cancellazione le Pro-loco possono presentare ricorso al Presidente della Giunta regionale con le modalità di cui al comma 5 dell'art. 2.

Art. 4

(Denominazione IAT)

1. Le Pro-loco o Associazioni di Pro-loco possono promuovere l'apertura di punti di informazione e accoglienza ai turisti, ai sensi del comma 5 dell'art. 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217 e del comma 2 dell'art. 17 della legge regionale 8 agosto 1996, n.20. Le Pro-loco possono chiedere alla Giunta regionale l'uso della denominazione IAT.

2. La domanda va inoltrata, a cura del Presidente dell'Associazione turistica Pro-loco o dal Presidente delegato dall'Associazione di Pro-loco, alla Giunta regionale che la trasmette ai fini istruttori, per l'acquisizione di valutazioni in merito, all'Azienda regionale di promozione turistica, che si esprime una volta acquisito il parere della competente Amministrazione comunale, da esprimersi entro il termine di sessanta giorni, decorso inutilmente il quale, il parere si intende favorevole.

3. La Giunta regionale può concedere il nullaosta all'uso della denominazione IAT alla Pro-loco interessata, a condizione che concorrano i seguenti requisiti:

- a) che nella località interessata non esista altro punto di informazione e accoglienza turistica denominato IAT;
- b) che esistano locali idonei, per ubicazione e struttura, allo svolgimento dell'attività di informazioni e accoglienza turistiche;
- c) che sia dimostrata una adeguata preparazione degli addetti al punto di informazione ed accoglienza ai turisti, e conoscenza di almeno una lingua straniera tra quelle maggiormente diffuse (inglese, francese, tedesco, spagnolo);
- d) che si effettui un orario giornaliero di apertura del punto di informazione tale da garantire la continuità del servizio offerto ai turisti, nei periodi di maggior flusso turistico nella località.

4. Avverso la mancata concessione del provvedimento di nullasta le Pro-loco possono presentare ricorso al Presidente della Giunta regionale con le modalità di cui al comma 5 dell'art. 2.

5. Il nullasta può essere revocato dalla Giunta regionale quando sia stato accertato il venire meno di requisiti di cui al comma 3, con la stessa procedura prevista per la concessione.

#### Art. 5

(Programmi di attività, bilanci preventivi e rendiconti)

1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, in armonia con gli indirizzi programmatici del piano regionale di promozione turistica, di cui alla l.r. 8 agosto 1996, n. 20, le Associazioni turistiche Pro-loco iscritte all'Albo regionale fanno pervenire all'Azienda regionale di promozione turistica il programma di attività, il relativo bilancio preventivo ed il rendiconto dell'attività svolta nel precedente esercizio, ai fini della valutazione delle iniziative programmate per l'assegnazione dell'eventuale contributo di attività.

#### Art. 6

(Contributi regionali all'Azienda di promozione turistica per l'attività delle Pro-loco)

1. La Giunta regionale, annualmente, nell'ambito del finanziamento del programma di attività, assegna all'Azienda di promozione turistica risorse finanziarie per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione dei programmi predisposti dalle Pro-loco, con particolare riferimento ai programmi di attività di Pro-loco che gestiscono IAT regolarmente autorizzati.

#### Art. 7

(Procedimenti amministrativi)

1. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce le modalità dei procedimenti amministrativi della presente legge, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e norme regionali attuative.

2. Per i contributi di cui all'art. 6, l'atto con cui sono definite le modalità del procedimento amministrativo è predisposto dall'Azienda regionale di promozione turistica.

Art. 8  
(Norma finale)

1. L'Azienda regionale di promozione turistica, nell'esercizio delle attività previste dal presente regolamento, può utilizzare il Servizio turistico territoriale competente.

Art. 9  
(Norma transitoria)

1. Le associazioni turistiche Pro-loco che, alla data di entrata in vigore della l.r. 8 agosto 1996, n. 20 sono già iscritte all'Albo regionale di cui alla l.r. 10 maggio 1994, n.13, conservano l'iscrizione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione dell'Umbria.

Dato a Perugia, addì 1 marzo 1999

BRACALENTE

NOTE

LAVORI PREPARATORI

Proposta di regolamento:

- di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell'Assessore Liviantoni, deliberazione n. 1669 del 25 marzo 1997, atto consiliare n. 854 (VI<sup>a</sup> Legislatura).
- Assegnato per il parere alle Commissioni consiliari permanenti I<sup>a</sup> "Affari Istituzionali, Bilancio e Programmazione", con competenza referente, e II<sup>a</sup> "Affari economici", con competenza consultiva, il 7 aprile 1997.
- Riassegnato per il parere alla nuova Commissione consiliare permanente I<sup>a</sup> "Affari Istituzionali – Programmazione – Bilancio – Finanze e patrimonio – Organizzazione e Personale – Enti locali", il 15 gennaio 1998.
- Testo licenziato dalla I<sup>a</sup> Commissione consiliare permanente con parere e relazione, illustrati oralmente, dal Consigliere Pongelli, il 15 ottobre 1998 (atto n. 854/bis).
- Riassegnato a nuovo esame, dal Consiglio regionale nella seduta del 9 novembre 1998, alla I<sup>a</sup> Commissione consiliare permanente.
- Testo licenziato dalla I<sup>a</sup> Commissione consiliare permanente con parere e relazione, illustrati oralmente, dal Consigliere Pongelli, il 3 dicembre 1998 (atto n. 854/ter).
- Esaminato ed approvato, con emendamenti, dal Consiglio regionale nella seduta del 1° febbraio 1999, deliberazione n. 637.
- Regolamento divenuto esecutivo con decisione della Commissione di Controllo sugli

atti della Regione n. 1 del 22 febbraio 1999, prot. n. 99/161.

AVVERTENZA – Il testo del regolamento viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dall'Area funzionale Uffici della Presidenza della Giunta regionale (Ufficio Segreteria della Giunta), ai sensi dell'art. 4, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 18 dicembre 1987, n.54, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni regolamentari modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti normativi qui trascritti.

#### N O T E (AL TESTO DEL REGOLAMENTO):

Note all'art. 2, comma 1:

- Il testo dell'art. 17 della legge regionale 8 agosto 1996, n.20 recante "Disciplina dell'organizzazione turistica regionale" (pubblicata nel B.U.R. 14 agosto 1996, n.37), è il seguente:

«Art. 17. (Associazioni Pro-loco).

1. La Regione riconosce le associazioni Pro-loco quali strumenti di promozione dell'accoglienza turistica, volta in particolare a realizzare:

a) iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione turistica locale;

b) iniziative atte a migliorare le condizioni di soggiorno dei turisti;

c) assistenza e informazione ai turisti.

2. Le Pro-loco che abbiano promosso l'apertura di punti di informazione e accoglienza ai turisti possono, ai sensi del quinto comma dell'art. 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217, usare la denominazione «IAT» previo nullaosta della Giunta regionale accompagnato dal parere dell'APT.

3. La Regione provvede alla istituzione e tenuta dell'Albo regionale delle associazioni Pro-loco.

4. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo le associazioni che avendo un ordinamento a base democratica, perseguano le finalità di valorizzazione turistica della località in cui operano. L'iscrizione è subordinata altresì alla condizione che negli organismi direttivi dell'associazione siano presenti uno o più rappresentanti del Comune o dei Comuni in cui essa ha sede o esplica la propria attività.

5. La Regione disciplina con apposito regolamento le modalità per l'iscrizione e la cancellazione dall'Albo, nonché la erogazione di contributi di attività».

Nota all'art. 3, comma 1, lett. a):

- Per il testo dell'art. 17 della legge regionale 8 agosto 1996, n.20, si veda la nota all'art. 2, comma 1.

Note all'art. 4, comma 1:

- Il testo dell'art. 4, quinto comma, della legge 17 maggio 1983, n.217, recante “Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica” (pubblicata nella G.U. 25 maggio 1983, n.141), è il seguente:

«Art. 4. Organizzazione turistica regionale. – omissis

L’uso della stessa denominazione (IAT) può essere consentito anche agli uffici di informazione promossi dalle «pro-loco» sulla base delle disposizioni emanate con legge regionale. omissis».

- Per il testo dell'art. 17 della legge regionale 8 agosto 1996, n.20, si veda la nota all'art. 2, comma 1.

Nota all'art. 5, comma unico:

- Per la legge regionale 8 agosto 1996, n.20, si veda la nota all'art. 2, comma 1.

Nota all'art. 7, comma 1:

- La legge 7 agosto 1990, n.241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, è pubblicata nella G.U. 18 agosto 1990, n.192 e riprodotta nel B.U.R. 5 settembre 1990, n. 37.

Note all'art. 9, comma unico:

- Per la legge regionale 8 agosto 1996, n.20, si veda la nota all'art. 2, comma 1.
- La legge regionale 10 maggio 1994, n.13 recante “Regolamentazione delle attività delle Associazioni turistiche Pro-loco della regione”, è pubblicata nel B.U.R. 18 maggio 1994, n. 13.